

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

CON ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: impiego pubblico scolastico

PER: Prof.ssa Antonella DERIU (C.F. DRENNL76B63G113X) nata a Oristano il 23/02/1976 e residente a Santu Lussurgiu in Via dell'Edera, n. 1; rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente atto dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (C.F. 80012550929) – **Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari**, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria *ex lege*;

Per la disapplicazione e/o sospensione

- delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, come pubblicate dall'USP di Cagliari sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc. 2).

IN LIMINE LITIS

La vicenda in esame - che attiene all'impossibilità per la ricorrente di essere convocata per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato, a causa della riserva riguardante le recenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti GPS), in quanto docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado con titolo estero in attesa di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riconoscimento – è stata scrutinata da parte della **Giurisprudenza di merito e cautelare**, la quale ha censurato la condotta del datore di lavoro pubblico, nella parte in cui impedisce ai docenti abilitati all'estero, in attesa di ricevere il riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva ai piani di assunzione e di svolgere la propria mansione di docente (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. n. 3400/2019 e n. 9317/2020 doc. 3).**

La fattispecie ha dunque trovato accoglimento sin dalla fase cautelare e monocratica (**ex plurimis Trib. Lav. Reggio Calabria del 19/09/2022, Tar Lazio, Sez. III Bis, Ord. n. 6538/2019 e Dec. n. 4470/2021, doc. 4).**

Il concetto giuridico di “riserva” nelle relazioni di lavoro non è stato perciò inteso in senso limitativo all'assunzione. Pertanto, la presente vicenda è meramente interpretativa, basata più sul diritto che sull'accertamento del fatto.

Il filone giurisprudenziale, maturato in senso favorevole agli abilitati all'estero inseriti con riserva, ha avuto come scopo quello di impedire che la riserva, che grava sulla docente, possa fungere da ostacolo all'assunzione; in tale caso, infatti, il datore di lavoro finirebbe per eludere lo stesso inserimento nelle graduatorie a scapito della ricorrente per il nuovo anno scolastico.

Ne deriva che la riserva, intesa come mero accantonamento e non anche finalizzata all'assunzione, risulta essere *inutiliter data*; con la conseguenza che, così come sancito dalla Giurisprudenza, il datore di lavoro viola, tra le altre cose, il principio di non contraddizione dell'ordinamento, profilo quest'ultimo che sarà comunque ripreso nelle doglianze in basso articolate.

FATTO

1. La Prof.ssa Antonella Deriu ha conseguito, in data 02/06/2021, il titolo estero sul sostegno in Spagna per insegnare nella scuola secondaria di secondo grado (**doc. 5**) ed ha provveduto a richiedere il riconoscimento del titolo in Italia (**doc. 6**).
2. La ricorrente, in quanto docente con titolo estero sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ambisce a partecipare alle assunzioni del personale docente.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. In particolare, oltre all'assunzione per le supplenze annuali, quest'anno è stato previsto, **ai sensi della Legge n. 15/2022**, che i docenti di sostegno, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, vengano assunti *ex lege* con contratto di lavoro a tempo determinato che, poi, una volta superato il primo anno, potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La norma non pone alcun limite per i docenti con titolo estero per i quali è stato previsto l'inserimento con riserva: in altri termini, la predetta normativa primaria, nello stabilire l'assunzione dei docenti di sostegno in Prima Fascia delle GPS, non limita in alcun modo il reclutamento.
5. Pertanto, il Ministero ha di recente provveduto ad aggiornare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), valide per il prossimo biennio ai fini dell'assunzione a tempo determinato ed indeterminato.
6. Le GPS, che si articolano su base provinciale, sono costituite da due Fasce: la Prima Fascia è quella principale, da cui l'USP di Cagliari attinge con priorità sia per il conferimento degli incarichi annuali e sia per l'assunzione finalizzata al ruolo sul sostegno in base al predetto piano di immissione in ruolo, in tale fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati, e per i docenti con titolo conseguito all'estero è stato appunto previsto l'inserimento con riserva, ma senza che la riserva possa permettere l'assunzione; la Seconda Fascia, invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima.
7. Per quanto riguarda l'inserimento dei docenti specializzati inseriti nelle GPS, la situazione è dunque la seguente: *“possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio e la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti; e qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (già doc. 2 art. 7, comma 4, lett. e), pagg 15-16).

8. Inoltre, è stato previsto che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure” (già doc.2 art. 7, comma 4, lett. e), pag. 16).
9. La parte ricorrente, pertanto, poiché ha conseguito in titolo estero sul sostegno il 02/06/2021 (già doc. 5), e, dunque, entro i termini utili ai fini dell’inserimento in graduatoria, ha effettuato la relativa domanda per la Prima Fascia delle GPS di Cagliari, in cui compare iscritto con riserva attualmente in posizione n. 269 per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (già doc. 1).
10. La ricorrente non potrà tuttavia prendere parte alle imminenti procedure di assunzione con contratto a termine oppure a tempo indeterminato, in quanto il datore di lavoro intende ingiustamente la riserva come *inutiliter data*.
11. La riserva, secondo il datore di lavoro, non produce infatti alcuna efficacia tale da poter essere poi sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.

FUMUS BONI IURIS

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230**).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l’accertamento del diritto**, questa vada sottoposta al Giudice Ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (SS.UU. **15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente..., ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELLA L. 15/2022 - VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 **– VIOLAZIONE O. M- 112/2022 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE** **DEL D. LGS. N. 297/1994.**

2.1. Nel precedente aggiornamento (**doc. 7**), il Ministero dell'Istruzione non aveva inteso la riserva come elemento impeditivo all'assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato (**doc. 8**).

D'altronde, occorre rilevare come nell'ordinamento non esista una norma primaria che imponga tale limite; anzi, l'ordinamento nazionale e quello euro unitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli, senza che ciò comporti una *deminutio* in capo al privato.

Ai sensi della l. n. 15/2022 non è previsto alcun limite per l'assunzione con riserva,
con la conseguenza che la parte datoriale ha palesemente violato la normativa statale.

In particolare, tale norma, **di cui alla l. n. 15/2022**, prevede che: *(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità): “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).*

2.2. Durante l'anno in corso, **e per tutto il prossimo biennio**, la riserva fungerà perciò da limite per la sfera lavorativa della ricorrente, la quale, oltre a non poter essere reclutata con contratto a termine, non potrà neppure prendere parte al predetto piano finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della l. n. 15/2022,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

con ingiusta disparità di trattamento tra la docente ed i propri colleghi che hanno invece preso parte all'aggiornamento tenutosi appena l'anno prima.

2.3. Come già più volte è stato riconosciuto da parte della Giurisprudenza, la riserva non può impedire l'assunzione: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020).

A seguito della pubblicazione delle GPS, l'odierna ricorrente chiede di prendere parte alle procedure di assunzione, sia a tempo determinato e sia a tempo indeterminato, con riserva, che sarà sciolta *in peius* o *in melius* in base agli esiti del procedimento sul riconoscimento dei titoli.

La manifesta contraddittorietà del comportamento da parte del datore di lavoro rende inutile la procedura stessa, poiché, nonostante l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, la docente non potrà essere assunta in ruolo, e né potrà essere convocata per le supplenze.

Pertanto, la vicenda espone anche la stessa parte datoriale, che impedisce in tutti i modi l'assunzione della docente, a rilievi di tipo anti-comunitario, a scapito dello stesso interesse pubblico.

Al contrario, rappresenta senz'altro un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, permettere al docente di partecipare alle imminenti assunzioni con riserva, in attesa che si concluda la vicenda riguardante il riconoscimento del proprio titolo.

2.4. Inoltre, vale la pena evidenziare come la tempistica che il Ministero impiegherà per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza del titolo, non è un aspetto che può ricadere sulla sfera giuridica del privato.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.5. L’inserimento con riserva, dunque, inteso secondo l’ottica datoriale, finisce per non innovare il mondo del diritto e, pertanto, tale scelta non può dirsi lecita, in quanto, come già è stato affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una norma deve essere sempre intesa in senso modificato della realtà giuridica, altrimenti, finisce per non essere una norma, ma una mera previsione priva di significato: *”Come è stato osservato, i concetti giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l’interprete non può che aggiornare l’esegesi a partire da essi, sforzandosi di dare alle norme un senso, al pari di quanto l’art. 1367 cod. civ. prescrive per il contratto, stabilendo che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (cfr. Sent. Corte di Cassazione, n.1663/2020).*

2.6. Infine, ove occorra, ai fini della strumentalità del ricorso cautelare, si indica la causa *petendi* ed il *petitum* del giudizio merito. Tali aspetti, tuttavia, nella presente materia, meramente interpretativa, sono di pronta e facile individuazione.

Nello specifico, si evidenzia che nel giudizio di merito, i fatti a sostegno della pretesa – intesa come partecipazione ai piani di assunzione a tempo determinato o indeterminato con riserva, la quale non può fungere da limite al reclutamento della ricorrente –riguardano il percorso estero che ha compiuto la docente, per quanto concerne il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Nel giudizio di merito, dunque, verrebbe rievocata la vicenda fattuale sin qui descritta e comunque già documentata.

Per quanto invece riguarda il *petitum*, anche in tale caso si chiederebbe una sentenza di merito che accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad essere reclutata in quanto ha il diritto di essere inserito con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, e senza che la riserva rappresenti un limite.

Pertanto, ai fini del giudizio di merito, le doglianze attinenti all’uso inappropriato della riserva, ricalcano quanto già evocato nella presente sede cautelare e quanto sin qui è stato enucleato in punto di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III

SUL PERICULUM IN MORA

3.1. La presente materia è meramente interpretativa. Il diritto scolastico presenta infatti alcune oggettive peculiarità non sempre paragonabili a quelle dell'impiego in azienda.

La scrivente Difesa ritiene che, a differenza di quanto accada in altre esperienze giuridiche, accordare la misura cautelare monocratica o collegiale, solo in stato di indigenza economica estrema ed eccezionale della parte ricorrente, finirebbe di fatto per disapplicare la norma ex art. 700 cpc.

3.2. In ambito giuridico si parla oramai del “bene tempo”, che rappresenta esso stesso un bene giuridico da tutelare, oltre al bene della vita finale, prescindendo perciò da eventuali formalismi circa il requisito dell'urgenza.

Nel caso in esame, la concessione della tutela cautelare permetterebbe che la causa giunga illesa sino al merito, e la ricorrente nelle more potrà dunque partecipare alle procedure di assunzione, con riserva e non a pieno titolo, e svolgere la propria mansione, anche alla luce del piano di immissione in ruolo, **ai sensi della l. n. 15/2022**.

3.3. Si intende dire cioè che ai fini della valutazione del caso in esame, occorre prendere in considerazione il fatto che il giudizio di merito non terminerebbe nel nuovo anno didattico, e, nelle more, la docente non potrà partecipare all'attività didattica, in quanto esclusa dal reclutamento sul sostegno.

Nella fattispecie in esame, dunque, si attesta anche il requisito della **residualità** del presente mezzo d'urgenza rispetto al fine: se infatti la ricorrente intende reagire contro l'impedimento impostogli, non ha altro rimedio oggettivamente attivabile se non il ricorso ex art 700 cpc; tale profilo realizza dunque il **principio della residualità dello strumento anticipatorio**.

3.4. Per quanto attiene al profilo della **irreparabilità** va detto che proprio per le caratteristiche che assume il diritto scolastico, una volta pubblicata la sentenza di merito, in assenza della misura cautelare, la ricorrente nelle more resterà escluso per l'insegnamento sul sostegno e, dunque, la sentenza finisce per essere anch'essa *inutiliter data*.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In altri termini, il ricorso ex art 700 cpc non per forza deve essere azionato solo in casi di indigenza, perché il concetto di irreparabilità deve essere valutato in relazione alla persona e non solo dal punto di vista economico.

Accade dunque che la ricorrente, in assenza della misura cautelare, non potrà più ripetere le mansioni lavorative che invece può svolgere sin da ora.

Non è perciò soltanto un aspetto economico quello da valutare, ma un aspetto legato alla stessa persona della docente che è impossibilitata a svolgere nelle more la mansione per cui ha studiato e per cui ha conseguito l'agognato inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

La ricorrente non potrà prendere parte al piano di reclutamento né a tempo determinato e né a tempo indeterminato, con oggettiva difficoltà a rinnovare l'intera procedura di assunzione, in caso di esito favorevole nel merito.

Nello specifico, come emerge dalla documentazione allegata, a causa della riserva intesa come un ostacolo all'assunzione, accade che i docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente superino la parte istante nelle nomine.

Invero, nell'allegato estratto del documento pubblicato (doc. 9), ed avente ad oggetto la disponibilità delle cattedre e delle nomine pubblicate sul sito istituzionale dell'ATP di Cagliari, come si può vedere, il docente, ad esempio, con punteggio pari a 26 e dunque inferiore rispetto alla ricorrente, è stato assunto, al contrario della ricorrente che per la medesima classe di concorso vanta un punteggio superiore, ma non è stata assunta, neppure dalle graduatorie incrociate.

Inoltre, il fabbisogno del personale docente sul sostegno è carente, come affermato già da tempo dalla giurisprudenza nomofilattica (CdS, Sent. n. 3906/2018).

3.5. Peraltro, la fattispecie ha rilevanti implicazioni con il diritto comunitario, tanto sul piano della tempistica quanto su quello del riconoscimento dei titoli e della parità di trattamento; aspetti già censurati da parte della Giurisprudenza.

Nell'ottica, dunque, del bilanciamento degli interessi, il datore di lavoro non subirebbe alcun pregiudizio, in quanto la ricorrente parteciperebbe ai piani di assunzione a tempo determinato o indeterminato e la situazione giuridica giungerebbe perciò integra.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IV

ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

4.1. Su vicenda analoga si è già espressa di recente la giurisprudenza in via cautelare ed *inaudita altera parte*, come da provvedimento allegato (**già doc. 4 Trib. Lav. Reggio Calabria del 19/09/2022**).

Alla luce, dunque, della situazione giuridica soggettiva coinvolta, ossia la continuità didattica e la partecipazione ai piani di assunzione a tempo determinato o indeterminato, appare opportuno adottare, in attesa della discussione in Camera di consiglio, la misura cautelare ex art 669 *sexies* cpc, come già è accaduto in altre vicende riguardanti gli abilitati all'estero. In effetti, sino alla discussione in Camera di consiglio, la ricorrente sarà esclusa dai piani di assunzione a tempo determinato o indeterminato

Pertanto, la concessione della misura cautelare ex art 669 *sexies* cpc permetterebbe alla lite di giungere integra sino alla Camera di consiglio, a tutela da un lato dell'interesse pubblico, il quale non subirebbe alcun pregiudizio, nonché a tutela della situazione giuridica soggettiva della ricorrente, la quale verrebbe nelle more tutelato dall'attuale impossibilità di partecipare alle procedure di assunzione; con la conseguenza dunque che, in assenza della misura cautelare, l'inserimento della docente finirebbe per essere sostanzialmente solo fittizio e non invece reale ed improntato al rispetto delle direttive europee, tanto in tema di non discriminazione tra titoli (**36/2005 CE**), quanto in tema di non discriminazione tra personale docente che svolge la medesima mansione (**70/99CE**); mansione, tuttavia, che ad oggi è stata inibita.

V

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

5.1 Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5.2. Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che parteciperanno alle procedure di reclutamento dell'USP di Cagliari per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS Prima Fascia per la medesima classe della ricorrente: sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, in fatto e in diritto, la ricorrente, con il presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.700 cpc *ante causam*

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro in via cautelare anche *inaudita altera parte*:

ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente in via cautelare a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del rilascio del decreto di equipollenza del titolo, come elemento non di ostacolo ai fini della partecipazione della docente ai piani di assunzione a tempo determinato ovvero indeterminato, in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Cagliari, in quanto docente con titolo estero che ha già inoltrato la domanda di riconoscimento del titolo; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; ove occorra previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse del ricorrente; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

- ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale a permettere che la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alle assunzioni a tempo determinato ovvero indeterminato, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, e



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

senza che la riserva rappresenti un limite; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;

Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Petitem del merito: ACCERTARE E/O DICHIARARE nel merito il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della partecipazione della docente ai piani di assunzione a tempo determinato ovvero indeterminato, in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Cagliari, poiché docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di riconoscimento; ove occorra previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse del ricorrente; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

- ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale a fare in modo che la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alle assunzioni a tempo determinato ovvero indeterminato, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, senza che la riserva rappresenti un limite; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge. Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto. Si allega:

- 1) Estratto delle GPS di Prima Fascia per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in cui compare l'odierna ricorrente;
- 2) Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- 3) Giurisprudenza di merito;
- 4) Giurisprudenza cautelare;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 5) Titolo conseguito dalla ricorrente;
- 6) Istanza inviata per il riconoscimento del titolo;
- 7) Ordinanza Ministeriale relativa al precedente aggiornamento n. 60/2020 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 8) Decreto Ministeriale 51/2021 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 9) Estratto delle disponibilità delle cattedre e delle nomine per l'a.s. 2022/2023 ATP di Cagliari.

Salvezze illimitate.

Lecce - Cagliari, 10/10/2022

Avv. Sirio Solidoro

